

Penale Sent. Sez. 3 Num. 27991 Anno 2026
Presidente: DI STASI ANTONELLA
Relatore: GAI EMANUELA
Data Udiienza: 04/06/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Cavezzan Omar nato a LATINA il 25/05/1976

Pompa Ezio nato a COLLEFERRO il 19/11/1978

Pincarelli Alessandro nato a COLLEFERRO il 07/05/1982

Angelini Antonio nato a ROMA il 21/05/1983

Bucci Fiorello nato a ARTENA il 20/11/1959

Germani Daniele nato a COLLEFERRO il 08/04/1983

Talone Daniela nata a COLLEFERRO il 05/08/1959

Mascarucci Luca nato a SENIGALLIA il 16/07/1989

avverso la sentenza del 10/12/2025 della Corte d'appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO COSTANTINI che ha concluso chiedendo di voler annullare, senza rinvio per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata nei confronti di Cavezzan Omar, Talone Daniela, Germani Daniele, Bucci Fiorello, Angelini Antonio e, limitatamente ai fatti commessi il 25 settembre 2015 di cui al capo 22, Pincarelli Alessandro; annullare la sentenza impugnata nei confronti di Pompa Ezio e, limitatamente ai fatti consumati il 30 settembre 2016 di cui al capo 22, Pincarelli Alessandro, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma; dichiarare inammissibile il ricorso nei confronti di Mascarucci Luca con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen.

udito l'avv. Lattanzi Fabio, in difesa di Angelini Antonio, Bucci Fiorello, Germani Daniele e Talone Daniela, chiede l'accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi; l'avv. Tedeschi Luca, in difesa di Mascarucci Luca, chiede annullarsi la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, emessa in data 10/12/2025, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha così deciso: ha dichiarato non doversi procedere, per quanto qui rileva, nei confronti di Cavezzan Omar in relazione al capo 26) – art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 , per gli anni di imposta 2012 e 2013, perché estinti per prescrizione ed ha rideterminato la pena per la residua imputazione di cui al capo 26), ad anni uno e mesi sei di reclusione; nei confronti di Pincarelli Alessandro in relazione al capo 22) – art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 , per gli anni di imposta 2013 e 2014, perché estinti per prescrizione ed ha rideterminato la pena per le residue imputazioni di cui al capo 22), ad anni uno e mesi sette di reclusione; nei confronti di Bucci Fiorello in relazione al capo 27) – art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 , per l'anno di imposta 2013, perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena per la residua imputazione di cui al capo 27), ad anni uno e mesi sei di reclusione; nei confronti di Talone Daniela in relazione al capo 28) – art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 , per l'anno di imposta 2013, perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena per la residua imputazione di cui al capo 28), ad anni uno e mesi sei di reclusione; nei confronti di Germani Daniele, in relazione capo 28) – art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 , per l'anno di imposta 2013 perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena per la residua imputazione di cui al capo 28) e per il capo 29), ad anni uno e mesi sette di reclusione; nei confronti di Mascarucci Luca in relazione al capo 18) – art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno di imposta 2014, perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena per le residue imputazione di cui ai capi 18) e 19) – art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 ad anni uno e mesi undici e giorni quindici di reclusione.

La medesima sentenza ha confermato la pronuncia di condanna nei confronti di Pompa Ezio in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 21) e quella di Angelini Antonio in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 23).

2. Avverso la sentenza hanno presentati ricorsi gli imputati, tramite i loro difensori e hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.

2.1. L'avv. Vito Perugini, nell'interesse di Cavezzan Omar, Pincarelli Alessandro e Pompa Ezio deduce con un primo motivo di ricorso la violazione di legge in relazione agli artt. 157 161 cod.pen. e art. 17 d.lgs n. 74 del 2000, con

riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 22) relativo all'anno di imposta 2015, nei confronti di Pincarelli Alessandro, e in relazione a Cavezzan Omar la prescrizione del reato in quanto nella motivazione della sentenza viene indicata la prescrizione dei reati di cui al capo 26) per le annualità 2013 e 2014, mentre nel dispositivo si fa riferimento agli anni di imposta 2012 e 2013. Anche per Cavezzan la corte territoriale avrebbe omesso di dichiarare la prescrizione del reato con riguardo all'annualità del 2014.

Con un secondo motivo di ricorso, nell'interesse di tutti e tre i ricorrenti, deduce il vizio di motivazione anche per travisamento della prova con riguardo all'affermazione della responsabilità penale. La motivazione sarebbe meramente apparente e apodittica in punto elemento soggettivo del reato. Quanto alla posizione di Pompa Ezio, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la prova della partecipazione nel reato tributario dal ruolo svolto dal Pompa nell'ambito della compagine societaria dei Bucci, da cui avrebbe tratto la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato quantomeno a titolo di dolo eventuale in regione del fatto che il Pompa non fosse un semplice operaio, bensì un soggetto preposto al controllo degli operai e al quotidiano aggiornamento sullo stato dei lavori al Bucci. Nell'assenza di altri elementi, anche solo indiziari, avrebbe desunto la partecipazione del Pompa alla commissione dei reati tributari a titolo di dolo eventuale semplicemente dal fatto che egli svolgeva ruoli di controllo e supervisione in nome per conto del Bucci. L'imputato, amministratore di diritto, svolgeva solo compiti operativi di gestione degli operai essendo demandata al Bucci la gestione fiscale della società.

Quanto a Cavezzan Omar il giudice avrebbe ritenuto provata la condotta cosciente volontaria del reato dalla circostanza che lo stesso avesse ammesso i fatti ovvero che "i lavori li gestivo io" da cui avrebbe erroneamente dedotto la prova della sua partecipazione e del dolo di evasione. Pur essendo pacifico che gli fosse amministratore pro tempore della società che in tale veste avesse l'onere di presentare le dichiarazioni annuali sui redditi dell'impresa a fini fiscali e tributari nondimeno la motivazione sarebbe apparente perché avrebbe collegato la responsabilità penale alla mera carica rivestita, situazioni incompatibile per dettato costituzionale dell'art. 27 Cost.

Quanto a Pincarelli Alessandro la sentenza impugnata avrebbe confermato la consapevolezza e volontà del reato contestato a titolo di dolo eventuale nella qualità di amministratore di diritto della società e dal ruolo che egli svolgeva ("facevo giri amministrativi, ritiravo gare d'appalti, firmavo consegna e lavori"), dall'accettazione della carica societaria e dallo stipendio che egli mensilmente percepiva, in un contesto nel quale la gestione amministrativa delle società di cui

i tutti i ricorrenti risultavano amministratori di diritto erano di fatto amministrate dal Bucci.

2.2. L'avv. Fabio Lattanzi, nell'interesse di Antonio Angelini deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e art. 43 cod.pen. vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato con riferimento al capo 23). In sintesi, la corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato desumendola dall'assunzione formale della carica sociale per lungo tempo e dall'omesso controllo sull'altrui gestione, elementi che non potrebbero in alcun modo costituire la prova della consapevolezza in capo all'imputato dell'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 13 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e mancata applicazione, come richiesto nell'atto di appello, della circostanza attenuante risultando dalla sentenza di primo grado l'integrale estinzione del debito tributario e omessa motivazione sul dedotto motivo di appello.

2.3. L'avv. Fabio Lattanzi, nell'interesse di Bucci Fiorello deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e art. 43 cod.pen. vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato con riferimento al capo 27). In sintesi, la corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato desumendola dall'assunzione formale della carica sociale per lungo tempo e dalle modalità disinvolute con cui si concludevano gli affari, essendo l'imputato il padre dell'amministratore di fatto Bucci Manolo, elementi che non potrebbero in alcun modo costituire la prova della consapevolezza in capo all'imputato dell'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 13 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e mancata applicazione, come richiesto nell'atto di appello, della circostanza attenuante risultando dalla sentenza di primo grado l'integrale estinzione del debito tributario e omessa motivazione sul dedotto motivo di appello.

2.4. L'avv. Fabio Lattanzi, nell'interesse di Daniela Talone deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e art. 43 cod.pen. vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato con riferimento al capo 28). In sintesi, la corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato

desumendola dall'assunzione formale della carica sociale per lungo tempo e dal rapporto di parentela essendo la madre di Bucci Manolo amministratore di fatto, elementi che non potrebbero in alcun modo costituire la prova della consapevolezza in capo all'imputato dell'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 13 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e mancata applicazione, come richiesto nell'atto di appello, della circostanza attenuante risultando dalla sentenza di primo grado l'integrale estinzione del debito tributario e omessa motivazione sul dedotto motivo di appello.

2.5. L'avv. Fabio Lattanzi, nell'interesse di Daniele Germani deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 con riferimento al capo 28) relativo agli anni di imposta 2013 e 2014, essendo cessato dalla carica di amministratore della IGB Costruzioni dal 02/01/2014 e, dunque, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta indicati.

Con il secondo motivo deduce la la violazione di legge in relazione all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e art. 43 cod.pen. vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato con riferimento al capo 28). In sintesi, la corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato desumendola dall'assunzione formale della carica sociale per lungo tempo, percependo uno stipendio, elementi che non potrebbero in alcun modo costituire la prova della consapevolezza in capo all'imputato dell'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali.

Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 13 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e mancata applicazione, come richiesto nell'atto di appello, della circostanza attenuante risultando dalla sentenza di primo grado l'integrale estinzione del debito tributario e omessa motivazione sul dedotto motivo di appello.

2.6. L'avv. Luca Tedeschi, nell'interesse di Mascarucci Luca, deduce tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al capo 18).

La sentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza sulla presunta natura di "cartiera" della società Mac srl desunta esclusivamente da indici presuntivi quali l'assenza di immobili, utenze dipendenti. Tuttavia, la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare il dolo specifico richiesto dalla norma ovvero il fine di consentire a terzi l'evasione d'imposta ed avrebbe ritenuto la

qualifica di amministratore di diritto quale elemento sufficiente in via automatica per affermare la responsabilità penale del medesimo. La sentenza impugnata avrebbe compiuto un salto logico nel dedurre l'inesistenza oggettiva delle operazioni dalla sola carenza di struttura aziendale. La motivazione avrebbe omesso di considerare che nel settore dell'edilizia molte prestazioni possono essere eseguite tramite subappalti o noli a caldo che non richiedono il possesso diretto di beni immobili di attrezzatura. Peraltro, l'imputato avrebbe potuto contare sull'azienda di famiglia e sui beni strumentali della stessa. Sotto altro profilo, la colpevolezza dell'imputato sarebbe basata solo sulla carica di amministratore di diritto e quindi in forza di una responsabilità di posizione vietata dal principio della personalità della responsabilità penale. L'assunzione della carica di amministratore di diritto non comporta un'automatica responsabilità per i reati commessi dall'amministratore di fatto di tal che per configurare la responsabilità del prestanome è necessaria la prova della consapevolezza dell'altrui disegno criminoso ovvero è necessario rinvenire una partecipazione soggettiva alla condotta delittuosa del terzo.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, erronea applicazione della legge penale con riguardo al capo 19). La sentenza impugnata avrebbe ritenuto responsabile l'imputato per il reato di occultamento delle scritture contabili basandosi sulla testimonianza del consulente fiscale su una presunta ammissione di aver buttato via tutto punto tale motivazione risulterebbe manifestamente illogica laddove non considera che l'impossibilità di ricostruire il volume degli affari deve essere oggettiva e non meramente temporanea. La Corte d'appello avrebbe ritenuto prova certa che la mancanza delle scritture contabili fosse finalizzata ad impedire l'accertamento fiscale trascurando la mancanza totale di dolo nella condotta dell'imputato. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare se la documentazione potesse essere ricostruita, così come di fatto è avvenuta, tramite i file telematici del consulente e dell'anagrafe tributaria sicché posto che la ricostruzione è stata resa possibile aliunde, la condotta di Mascarucci non potrebbe integrare l'offensività richiesta dalla norma. Infine, sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni dell'imputato rese nel verbale di sit redatto nei suoi confronti in data 13 maggio 2016 da cui discende che non potrebbe essere valorizzata la pretesa ammissione resa gli operanti durante l'accertamento in assenza del difensore e delle garanzie di legge.

Con il terzo motivo deduce la violazione di legge In relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e non motivati gli aumenti operati a titolo di continuazione.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto di annullare, senza rinvio per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata nei confronti di Cavezzan

Omar, Talone Daniela, Germani Daniele, Bucci Fiorello, Angelini Antonio e, limitatamente ai fatti commessi il 25 settembre 2015 di cui al capo 22, Pincarelli Alessandro; annullare la sentenza impugnata nei confronti di Pompa Ezio e, limitatamente ai fatti consumati il 30 settembre 2016 di cui al capo 22, Pincarelli Alessandro, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma; dichiarare inammissibile il ricorso nei confronti di Mascarucci Luca con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi di Cavezzan, Pincarelli e Pompa sono inammissibili.

4.1. Va dapprima scrutinato il motivo di ricorso Cavezzan e Pincarelli con cui si eccepisce la mancata declaratoria di prescrizione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, a loro rispettivamente ascritto al capo 26) e 22), che risulta manifestamente infondato. Pincarelli Alessandro, con sentenza del Tribunale di Roma, è stato ritenuto responsabile del reato ex art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capo 22), in relazione agli anni di imposta 2012, 2013 e 2014, rispettivamente commessi il 30/09/2013, 26/09/2014 e 25/09/2015.

Con sentenza della Corte d'appello, in data 10/12/2025, l'imputato è stato prosciolto per prescrizione in relazione ai reati commessi per gli anni di imposta 201 e 2013, ovvero le condotte commesse in data 30/09/2013 e 26/09/2014, essendo decorsi i termini di prescrizione, ma non quello in relazione alle dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2014, reato commesso il 25/09/2015.

Correttamente la Corte territoriale ha limitato la declaratoria di prescrizione dei reati agli anni di imposta 2012 e 2013, in quanto il reato dichiarativo relativo all'anno di imposta 2014, commesso il 25/09/2015, non era prescritto alla data di pronuncia della sentenza di appello, tenuto conto del termine ordinario di dieci anni, ai sensi degli artt. 157,161 cod.pen. e 17 d.vo n. 74 del 2000, e dell'ulteriore termine di sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 cod.pen., pari a duecento giorni. Segnatamente in primo grado, dal 02/03/2021 al 22/06/2021, per giorni 112, per accoglimento delle richieste difensive di Mascarucci, Cavezzan, Pompa e Pincarelli, con sospensione dei termini di prescrizione, non ritenendo, i giudici, sussistente un legittimo impedimento.

La sospensione del corso della prescrizione in siffatta ipotesi è calcolata per intero tenuto conto che «Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento, il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti

coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione, non trovando applicazione i limiti di durata previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen.» (Sez. 3, n. 19687 del 2018, Rv. 273057 01).

Ulteriore sospensione del corso della prescrizione è intervenuta in primo grado, dal 25/10/2022 al 22/11/2022, per giorni 28 tenuto conto dell'impedimento del difensore e "nulla opponendo" le altre parti, sicchè la sospensione opera con riguardo a tutti gli imputati (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, Rv. 274000 – 01; Rv 257649).

Successivamente, per impedimento del difensore avv. Lattanzi, all'udienza del 28/05/2025, il processo d'appello è stato rinviato, con sospensione dei termini di prescrizione, per tutte le parti non essendovi stata opposizione, al 17/09/2025, con sospensione del corso della prescrizione per sessanta giorni. Complessivamente il corso della prescrizione è stato sospeso per complessivi duecento giorni, sicchè la prescrizione del residuo reato commesso il 25/09/2015 è maturata al 13/04/2026, in data successiva alla sentenza impugnata che, correttamente non l'ha dichiarata.

Da cui la manifesta infondatezza del motivo di ricorso con cui si deduce l'omessa pronuncia della prescrizione con riguardo al reato di cui al residuo capo 22), relativo all'anno di imposta 2014, rilevando al riguardo che non trova applicazione, nel caso in esame, il dictum delle Sezioni Unite Ricci, e ciò in quanto la prescrizione è intervenuta in data successiva alla pronuncia in grado di appello che non l'ha – correttamente – dichiarata.

La manifesta infondatezza del motivo e di quello, si anticipa, sull'affermazione della responsabilità penale (vedi infra), non consente neppure a Questa Corte di legittimità di rilevare la prescrizione del reato maturata nelle more del giudizio di legittimità. E ciò in quanto, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).

4.2. Pur per ragioni diverse, è inammissibile anche il motivo di ricorso nell'interesse di Cavezzan con cui si deduce l'omessa dichiarazione della prescrizione con riguardo al capo 26), per l'anno di imposta 2014, commesso il 24/09/2015.

La deduzione difensiva poggia su un rilevato contrasto tra dispositivo e motivazione secondo cui la declaratoria della prescrizione del reato, relativo all'anno di imposta 2014, sarebbe stata pronunciata nella motivazione della sentenza, ma non nel dispositivo.

Tale prospettazione difensiva risulta, tuttavia, manifestamente infondata e ciò in quanto correttamente nel dispositivo la prescrizione è stata dichiarata con riguardo agli anni di imposta 2012 e 2013 (che si consumano nel settembre dell'anno successivo), mentre la motivazione contiene, in effetti, un errore materiale là dove indica l'anno "2014" indicazione che è frutto della confusione tra anno di imposta e data di consumazione del reato (quelli dichiarati prescritto sono stati commessi nel 2013 e 2014 in relazione agli anni di imposta 2012 e 2013). In ogni caso, va considerata la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, tanto più che il dispositivo risulta corretto. La censura è, così, manifestamente infondata.

Anche con riguardo alla posizione di Cavezzen, la prescrizione del reato per l'anno di imposta 2014, commesso il 24/09/2015, risulta maturata, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione (vedi supra) al 12/04/2026, in data successiva alla sentenza impugnata. Allo stesso modo, non può essere dichiarata in questa sede in presenza di un motivo di ricorso sulla responsabilità che, si anticipa, è manifestamente infondato.

5. Quanto al merito dell'affermazione della responsabilità, contrariamente all'assunto difensivo, la motivazione risulta adeguata e congrua avendo i giudici territoriali, pur in modo succinto, argomentato la partecipazione dei ricorrenti nel reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, a ciascuno di loro rispettivamente ascritto, nella qualità di amministratore di diritto e legale rappresentante delle società indicate nei capi 22), 26) e 21), in un contesto nel quale non è in discussione la materiale presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini Ires e Iva.

5.1. Deve osservarsi, in primo luogo, che è pacifica la responsabilità penale dell'amministratore di diritto, quale autore materiale della sottoscrizione della dichiarazione fiscale.

La consapevole accettazione della carica di amministratore di diritto impone al medesimo il dovere di esercitare i dovuti controlli all'atto della sottoscrizione della dichiarazione fiscale che si avvale della documentazione fiscale fittizia.

La condotta materialmente ascritta al legale rappresentante della società, che ha effettivamente presentato le dichiarazioni fiscali fraudolente avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti non è neppure esclusa dalla partecipazione di coloro che pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della

società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia (Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256579; Sez. 3, n. 28720 del 10/03/2016, Riva, non mass.; Sez. 3, n. 9853 del 02/12/2015, Mondino, n.m.).

Ciò premesso, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato e con motivazione congrua e ancorata al dato probatorio, ha argomentato la responsabilità penale di Cavezzan, Pincarelli e Pompa, rispettivamente amministratori di diritto delle società MA.GI. B. srl, Prima Appalti srl, LA.RO srl, in ordine al reato di dichiarazioni fiscali fraudolenta (imposte sui redditi e sul valore aggiunto) relative all'anno di imposta 2014, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

La carica di legale rappresentante, infatti, costituisce il soggetto in una posizione di garanzia rispetto alla trasparenza ed alla correttezza contabile in funzione degli obblighi tributari contemplati dalla legge e gli impone pure di impedire la commissione dei reati, eventualmente commessi dal reale gestore, previsti attraverso un'attenta vigilanza, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 – 02; Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, Todesco, Rv. 258850 – 01; Sez. 3, n. 3240 del 02/02/1999 Piazza, Rv. 212734).

5.2. Quanto all'elemento soggettivo, si è altrettanto chiarito che, in primo luogo, occorre il dolo generico, il quale deve sorreggere la condotta, che consiste nella indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; l'agente, quindi, deve deliberatamente indicare nella dichiarazione fiscale elementi passivi che sa essere fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni della cui soggettiva inesistenza è consapevole. Ma si è altrettanto precisato che non vi sono ostacoli alla configurabilità del dolo eventuale, laddove l'agente agisca in una situazione di dubbio, accentuando così l'eventualità che gli elementi passivi, indicati nelle dichiarazioni, siano fittizi, come chiarito da Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024 Rv. 287020 – 01). In altri termini, versa in dolo eventuale l'agente, che, in una situazione di dubbio non risolto circa la fittizietà, come poi si accerta, degli elementi passivi, decide comunque di indicarli nella dichiarazione fiscale.

In secondo luogo, è necessario il dolo specifico rappresenta la finalità che deve animare la condotta dell'agente, il cui concreto conseguimento, tuttavia, non è necessario per la consumazione del reato, né essa deve essere necessariamente

esclusiva, ben potendo concorrere con altre finalità (ancora Sez. 3 n. 41178 del 14/10/2025 non mass.).

Come ha ben chiarito la sentenza Pandolfini, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato (Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024, Pandolfini, Rv. 287020 — 01).

Il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, alla quale deve aggiungersi la volontà di realizzare l'evento tipico, ossia la presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione di elementi passivi fittizi, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'iva (tra le molte, Sez. 3, n. 42606 del 20/09/2022, Piccolo, non massimata; Sez. 3, n. 28158 del 29/03/2019, Caldarelli, non massimata; Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104 01; Sez. 3, n. 30492 del 23/06/2015, Damiani, Rv. 264395 01).

6. Alla luce di tali coordinate interpretative, la corte territoriale, ferma e incontestata l'assunzione della carica formale di amministratore di diritto e legale rappresentante, assunta dai ricorrenti in seno alle società indicate, e nella qualità firmatari delle dichiarazioni fiscali ha argomentato, per ciascun imputato la responsabilità penale e, per quanto qui contestato, il dolo del reato.

6.1. Nell'accertato contesto, come descritto nella sentenza impugnata e in quella di primo grado che in presenza di c.d. doppia conforme si integrano vicendevolmente (cfr. pag. 23), secondo cui le società gestite di fatto da Bucci Manolo, tra cui quelle amministrate di diritto dai tre ricorrenti Cavezzan, Pincarelli e Pompa (ma anche dagli altri ricorrenti, come si dirà), erano state create per poter partecipare alle procedure di appalto per l'affidamento di lavori edili e per creare liquidità da destinare evidentemente a pubblici ufficiali da corrompere e alla corresponsione di illeciti profitti tramite società terze che provvedevano a emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti delle società appartenenti al gruppo gestito dal Bucci, tra cui la società MEC srl di Mascarucci Luca, società cartiera (unitamente alla P.D.C. Costruzioni) prive di qualsiasi struttura nonché capacità patrimoniali finanziarie costituite al solo fine di emettere fatture nel meccanismo

fiscalmente fraudolento volto ad evadere le imposte, e nella non contestata natura delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la sentenza impugnata ha evidenziato, per ciascuno ricorrente, gli elementi per fondare la responsabilità in ragione del rilevante arco temporale in cui avevano ricoperto la carica sociale, i rapporti di conoscenza con i Bucci, l'aver ricevuto una retribuzione per l'assunzione della carica, l'aver, sostanzialmente, ammesso di non svolgere alcuna attività di controllo dell'altrui gestione di fatto del Bucci, e nell'aver sottoscritto per anni rendiconti bilanci e fatture palesemente falsi (si citano le pagine della sentenza di primo grado in quanto quella di secondo grado che conferma la motivazione del primo giudice è priva di numerazione delle pagine: cfr. pag. 70 Pompa, 71 Pincarelli e 73 per Cavezzan il quale ha anche ammesso il fatto).

Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha positivamente evidenziato che tutti e tre i ricorrenti erano legali rappresentanti per un periodo neppure breve tale per cui neppure si potrebbe inferire che avessero avuto tempo per comprendere i meccanismi illeciti e versavano in una condizione che gli avrebbe permesso, attivando i poteri di controllo derivanti dalla carica sociale, di conoscere l'operatività delle società, sicché avevano accettato il rischio della fittizietà degli elementi indicati nelle dichiarazioni e, pur a fronte del dubbio non risolto, avevano posto in essere la condotta del reato in una situazione di dolo eventuale. Quanto al Cavezzan ha evidenziato poi la confessione resa, oggi genericamente contestata.

La sentenza impugnata ha tratto la conclusione della consapevolezza in capo ai ricorrenti di avere sottoscritto le dichiarazioni fiscali avvalendosi di fatture oggettivamente false (cfr. pag. 70).

La motivazione è congrua e in linea con gli arresti della giurisprudenza, già citata, evidenziando come, in genere, non possa attribuirsi a errore, e, dunque, a colpa, l'ignoranza della falsità dei dati presentati in dichiarazione a causa di un omesso controllo, dal momento che l'amministratore ha la piena disponibilità dei dati economici dell'impresa, in forza del ruolo rivestito, incombendo su di lui l'obbligo di informarsi in ordine a eventuali anomalie presenti nel periodo della sua gestione, da cui la configurabilità del dolo eventuale in presenza di una finalità di evasione che caratterizza il dolo specifico del reato di dichiarazione fraudolenta.

6.2. Secondo queste direttrici interpretative, mai superate e condivise dal Collegio, va disattesa la prospettazione difensiva, che si anticipa, svolta all'avv. Lattanzi, in difesa dei ricorrenti Angelini, Germani, Talone, Bucci Fiorello, secondo cui l'aver accettato la carica sociale non è certamente sufficiente a fondare la responsabilità penale per dolo, affermazione contenuta nella motivazione della pronuncia di Questa Sezione (Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024, Rv. 287020 – 01)

che, invero, ha confermato il principio secondo cui "il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato" ponendosi in linea di continuità con i principi affermati in tema e sopra richiamati. Rileva, peraltro, il Collegio che nella fattispecie della decisione richiamata, che si ribadisce conferma i principi consolidati nella materia, era riferita a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, situazione tutt'affatto diversa da quella in scrutinio nella quale viene in rilievo la natura oggettiva della falsità, situazione nella quale il dubbio circa la oggettiva inesistenza assume diversa portata.

7. Le censure dei ricorrenti Cavezzan, Pompa e Picarelli sul punto risultano, pertanto, evidentemente manifestamente infondate.

I ricorsi di Cavezzan, Pompa e Picarelli sono inammissibili con tutte le conseguenze di legge.

8. Il comune motivo di ricorso, dell'avv. Lattanzi, nell'interesse di Talone Daniela, Angelini Antonio, Bucci Fiorello e Germani Daniele, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, come a ciascuno contestato nella veste di amministratore di diritto e legale rappresentante delle società di cui ai capi 23), 27), 28) e 29), è manifestamente infondato (ad esclusione del capo 28) quanto alla posizione di Germani Daniele di cui si dirà infra).

La sentenza impugnata ha positivamente evidenziato che i ricorrenti erano legali rappresentanti per un periodo neppure breve, Bucci e Talone anche legati all'amministratore di fatto Bucci Manolo da rapporti di parentela, tale per cui neppure si potrebbe inferire che non avessero avuto tempo per comprendere i meccanismi illeciti e versavano in una condizione di conoscenza dell'operatività delle società tale per cui avevano accettato il rischio e ricorreva il dolo eventuale.

Segnatamente, quanto ad Angelini Antonio, la sentenza impugnata, a pag. 70, ha dato rilievo, oltre alle circostanze sopra evidenziate, alle stesse dichiarazioni rese dall'imputato il quale affermava di aver deciso di assumere la carica di amministratore di diritto perché il Bucci Manolo gli aveva chiesto un favore perché non voleva figurare come lui nella società e che per il ruolo svolto percepiva un compenso mensile di 2.500 €, che era sempre informato sui lavori in esecuzione, elementi da cui è stata ritenuta provata la sua partecipazione soggettiva colpevole

e cosciente quantomeno a titolo di dolo eventuale. Quanto a Talone Daniela e Bucci Fiorello, la sentenza impugnata ha valorizzato oltre allo stretto rapporto di parentela con il Bucci Manolo, la consapevolezza in capo a costoro, proprio per il rapporto familiare, del meccanismo fraudolento posto in essere (pag. 74), circostanza neppure specificatamente contestata e, quanto a Germani Daniele, con riguardo al capo 29), l'aver avallato, in presenza degli indici sopra evidenziati, l'uso della società per l'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti (pag. 75).

Ciò detto, come si è anticipato sopra al par. 6.2., l'affermazione della responsabilità penale quanto all'elemento soggettivo non è stata argomentata sul mero dato della formale carica ricoperta, essendo presenti, secondo i giudici del merito, altri indici dai quali è stata tratta la ricorrenza, quantomeno a titolo di dolo eventuale, del consapevole utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in un contesto, si rammenta, nel quale non è stata contestata l'oggettiva inesistenza delle prestazioni.

Consegue la manifesta infondatezza dei comuni motivi di ricorso in punto elemento soggettivo del reato per i ricorrenti Talone Daniela, Angelini Antonio, Bucci Fiorello e Germani Daniele con riguardo al capo 29).

9. E', invece, fondato il primo motivo di ricorso di Germani Daniele che deduce il vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta di cui al capo 28), con Talone Daniela.

All'imputato, legale rappresentante della IGB costruzioni SRL dal 24 ottobre 2011 al 2 gennaio 2014, è contestato il concorso nella dichiarazione fraudolenta presentata dalla società per l'anno d'imposta 2014, avvalendosi di elementi passivi costituiti da 5 fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla PDC Costruzioni srl, fatto commesso il 25 settembre 2015, allorché l'imputato Germani non era ormai più amministratore di diritto.

La sentenza impugnata non contiene una motivazione adeguata a fondare la sua responsabilità, in termini di concorso nel reato dichiarativo, con riguardo alla dichiarazione presentata nel settembre 2015, allorché era cessato dalla carica formale essendo l'affermazione di responsabilità fondata sulla mera carica formale benché non più ricoperta al momento della presentazione delle dichiarazioni nel settembre 2025.

La sentenza va annullata sul punto, ma in presenza di un rilevato vizio di motivazione, l'annullamento va disposto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, maturata nel corso del giudizio, del reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (prescrizione ultima maturata al 13/04/2026).

Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato comporta l'annullamento senza rinvio della

sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).

Nel resto il ricorso di Germani Daniele, con riguardo al capo 29), è inammissibile e la sentenza va poi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al capo 29) in applicazione del principio espresso da Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 – 01 secondo cui in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

10. Sono inammissibili perché generici, i motivi – comuni – a Talone Daniela, Angelini Antonio, Bucci Fiorello e Germani Daniele con i quali si deduce la violazione di cui all'art. 13 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e il vizio di motivazione. Se è pur vero che la sentenza impugnata dà atto che nel separato procedimento penale, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., risulta che i fratelli Bucci avevano estinto il debito tributario (cfr. pag. 35 sentenza del Tribunale), non risulta allegato nel presente procedimento la circostanza dell'avvenuto pagamento, sicché il difetto di allegazione il motivo è generico.

11. Conclusivamente i ricorsi di Talone Daniela, Angelini Antonio, Bucci Fiorello sono inammissibili con tutte le conseguenze di legge.

12. Il ricorso di Mascarucci Luca è inammissibile perché riproduttivo della medesima censura già devoluta nel giudizio di appello, valutata e disattesa dal giudice dell'impugnazione con motivazione immune da illogicità e/o contraddittorietà, con riguardo al reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 18), versato in fatto là dove prospetta una alternativa ricostruzione del fatto con riguardo al reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo 19).

Nel rammentare che è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, la sentenza impugnata, con doppio accertamento conforme, ha fondato l'affermazione della responsabilità penale per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sull'accertata natura di cartiera della M.E.C. srl, di cui il Mascarucci è il legale rappresentante, società costituita al solo scopo di creare la

fatture per operazioni oggettivamente inesistenti che consentivano alle società della galassia Bucci di esporre costi fittizi, evidenziando come la società MEC srl, costituita in data 1 ottobre 2014 appena 5 giorni prima che cessasse di esistere la società cartiera PDC Costruzioni, svolgeva attività di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali, e dai documenti contabili emergeva che la società aveva fatturato unicamente alle società di Bucci per importi spesso ripetuti e aveva comunicato, nel modello 770 dell'anno 2014, quale unico dipendente il Mascarucci il quale aveva dichiarato, nel verbale a sommarie informazioni, di svolgere piccoli lavori di manutenzione edilizia, che non disponeva di conoscenze tecniche e di esperienza per poter svolgere lavori di dimensioni più rilevanti. Infine, a corroborare ulteriormente l'ipotesi accusatoria, vi era la totale assenza di un impianto contabile e di tutti i documenti fiscali della società di cui era obbligatoria la conservazione che non consentivano neppure la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari (cfr. pag. 63 e ss.).

A fronte di tale apparato argomentativo le censure, peraltro meramente ripetitive, si risolvono nella richiesta di rivalutazione del fatto e nella generica contestazione dell'affermazione della responsabilità sulla scorta della mera posizione di amministratore.

13. Il secondo motivo di ricorso che contesta l'affermazione della responsabilità penale per il reato di distruzione delle scritture contabili (capo 19) risulta inammissibile perché deduce un motivo non proponibile in questa sede, là dove, esplicitamente prospetta una alternativa ricostruzione del fatto tale da escludere l'offensività della condotta (cfr. pag. 17 ricorso per cassazione), risultando, per contro la formale istituzione delle scritture contabili, restituite al Mascarucci a da questi non esibite (cfr. pag. 57). A tale riguardo osserva il Collegio che la questione circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Mascarucci nel verbale di s.i.t. è manifestamente infondata giacché le sommarie informazioni sono elementi aggiuntivo oltre le sommarie informazioni del consulente e il ricorrente non ha operato la prova di resistenza.

14. Alla stessa sorte non si sottrae il terzo motivo di ricorso che lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e per non avere riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La seconda censura risulta inammissibile perché non devoluta nei motivi di appello.

Quanto al profilo della motivazione sui singoli aumenti a titolo di continuazione, va rilevato che non risulta devoluto dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, un motivo sul trattamento sanzionatorio, non essendo contestata la congruità della pena.

Peraltro va rammentato che il giudice dell'appello, in ragione del principio devolutivo, è tenuto ad esaminare il motivo afferente alla mancata motivazione

relativa ai singoli aumenti per la continuazione nel solo caso in cui tale rilievo sia strumentale alla contestazione dell'assenza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della pena, ma non in quello in cui difetti tale contestazione e l'appellante muova doglianze esclusivamente in ordine alla mancata indicazione dei singoli aumenti di pena (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Rv. 288742 – 01; Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, Giordano, non mass. e Sez. 4 n. 15706 del 02/04/2025, Vilardi, non mass.).

Con riguardo al giudizio di bilanciamento, si osserva che la relativa censura non risulta devoluta in grado di appello come risulta da non contestato riepilogo dei motivi di ricorso e pertanto il motivo è inammissibile perché nuovo.

15. Il ricorso di Mascarucci Luca è inammissibile con tutte le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Germani Daniele in relazione al residuo reato di cui al capo 28) perchè estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Germani Daniele.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Cavezzan Omar, Pompa Ezio, Pincarelli Alessandro, Angelini Antonio, Bucci Fiorello, Talone Daniela, Mascarucci Luca e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/06/2026

Il Consigliere estensore
EMANUELA GAI

Il Presidente
ANTONELLA DI STASI